Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

La Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 597 del 23 febbraio 2016 conferma la condanna per uccisione e maltrattamento di animale a carico dei responsabili dell'allevamento Green Hill

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

Il Tribunale di Brescia condannava con sentenza n 210 il 23 gennaio 2015 il legale rappresentante ed il direttore sanitario dell'azienda Green Hill, allevamento intensivo di cani destinati alla sperimentazione animale, alla pena di un anno e mezzo di reclusione per la commissione dei reati di uccisione e maltrattamento di animali, nonché il direttore generale a circa un anno di reclusione per i medesimi reati. Era altresì disposta la confisca, ai sensi dell'art 544 sexies c.p., di tutti gli animali.
Gli imputati proponevano appello su differenti profili processuali e di merito, chiedendo l'annullamento o quanto meno la riforma della sentenza di condanna, ma la Corte di Appello di Brescia con la sentenza in commento, rigetta *in toto* le richieste della difesa confermando integralmente quando statuito dal Giudice di primo grado:

- *Sulla richiesta di esclusione delle parti civili*;

La Corte dichiara '*priva di pregio*' l'affermazione secondo cui nessuna delle associazioni vanterebbe un diritto reale sugli animali motivo per cui si applicherebbe esclusivamente l'art 7 l.189 del 2004. Al contrario l'unica norma di riferimento è l'art 74 c.p.p ed i criteri dettati dalla giurisprudenza sul punto per quanto riguarda i requisiti necessari degli enti associativi. La giurisprudenza ha chiarito che gli enti a protezione di ambiente ed animali possono in alternativa costituirsi parte civile, o intervenire nel processo ex art 91 c.p.p. (Cass. N 544 del 2006), e per quanto riguarda la legittimazione a costituirsi parte civile, la Cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite del 24 aprile 2014 (rv 26110) la riconosce persino negli enti non riconosciuti qualora sia presente un' offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza o azione.
Sul punto conclude la Corte è necessario prendere atto di una sempre più ampia apertura della Corte nomofilattica verso la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale degli enti ed associazioni con l'unica condizione che il bene leso dal reato coincida con quello oggetto di tutela statutaria, come nel caso di specie dove quindi erano legittimamente costituite le associazioni il cui statuto prevedeva la protezione degli animali (Lav, Enpa, Lega Nazionale per la difesa del Cane e Leal).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- *Sull'erronea applicazione delle norme sul maltrattamento ad attività inerenti la sperimentazione animale*

Cuore dell'atto di appello è la deduzione dell'erronea applicazione degli art.li 544 bis e ter del codice penale ad attività inerenti la sperimentazione animale, motivo per cui la Corte offre un dettagliato quadro normativo di insieme, quale chiave ermeneutica di lettura delle norme che devono applicarsi al caso di specie, attuando una preziosa disamina dell'evoluzione della normativa penale a protezione degli animali.

- **L'evoluzione storica**

Si legge nella sentenza come dall'art 491 c.p. del codice Zanardelli al codice Rocco e relativo art 727 c.p. l'evoluzione sociale ha portato a numerose riforme della norma penale a tutela degli animali, in linea con '*un ampia evoluzione dei valori e della sensibilità sociale che trova chiari punti di riferimento anche e soprattutto a livello europeo laddova la Dichiarazione universale dei diritti animali proclamata a Parigi dall'Unesco il 15 ottobre del 1987 sancisce il diritto al rispetto per ogni animale, il diritto dell'animale di non provare dolore (...).*

- **Il Trattato di Lisbona e l'animale 'essere senziente', non mera '*res*'**

Di particolare pregio per la disamina in esame il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ragiona la Corte, il cui articolo 13 definisce gli animali quali '*esseri senzienti*', così attribuendo a tutti gli animali indistintamente '*la capacità di sentire*', che per il suo significato etimologico va riferito ad una dimensione '*interiore*' scrive il Collegio, intesa quale capacità di '*percepire, apprezzare e provare emozioni e sentimenti*'.
In sostanza la norma comunitaria citata, di principio, attribuisce uno *status* differente all'animale, che come rileva il Collegio, lo differenzia dalla concezione patrimonialistica di '*mere cose mobili*' cui spesso vengono, implicitamente o esplicitamente, equiparati.

- **L'evoluzione del rapporto uomo animale**

Secondo il Collegio, un altro punto da cui partire per il corretto inquadramento normativo dei fatti è il '*dato di esperienza comune*' per cui ' *il particolare legame tra uomo e animale si è evoluto, da una prospettiva tendenzialmente unilaterale, quale rapporto tra proprietario e res, ad una più complessa considerazione biunivoca della relazione uomo animale, ove il flusso di affetto, collaborazione, ausilio che si verifica è reciprocamente rilevante e ove entrambi i membri del rapporto sono attivamente soggetti e partecipi*'.
Non più dunque un padrone che decide nel bene e nel male la sorte di una mera '*res*' inanimata, ma un rapporto di scambio reciproco di emozioni, sentimento, basato sul rispetto della vita e della salute di entrambe le parti. (sul punto, conforme, vedasi anche

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 aprile - 23 settembre 2013, n. 39053 che confermava la condanna per uccisione di animali a carico di due veterinari dipendenti pubblici)

- **La copertura costituzionale del '*sentimento per gli animali*'**

Del resto, ragiona il Collegio, un orientamento diffuso della giurisprudenza di merito e della dottrina ricomprende nell'art 2 della Costituzione, intesa quale norma aperta, anche il '*sentimento per gli animali',* dunque quel rapporto uomo animale di cui si diceva prima considerato *' un valore ed un interesse a copertura costituzionale'* (Trib. Rovereto decreto 7 dicembre 2011 G. Buffone).
Tale bene giuridico è dunque tutelato dalla normativa penale di cui al Titolo IX del codice penale '*dei delitti contro il sentimento per gli animali*' in base a cui gli imputati con la sentenza in esame sono stati oggetto di condanna.

- **La legge 189 del 2004**

Secondo il Collegio, l'inasprimento delle pene con l'intervenuta novella di cui alla legge 189 del 2004 riflette la '*mutata sensibilità sociale verso gli animali che non sono dei beni mobili, ma fanno parte del complesso ecosistema in cui è inserito anche l'uomo, e della conseguente necessità di offrire loro una maggiore tutela anche sul piano giuridico'* alla cui luce devono evidentemente essere letti i fatti per cui si procede.

- **Il delitto di maltrattamento, cagionare una lesione**

La Corte fornisce la sua interpretazione del concetto di '*lesione*' ai danni dell'animale che, sulla falsariga del reato di cui all'art 582 c.p. *'lesione personale'*, non è considerato confinato alle sole lesioni dell'integrità fisica, ma è riconducibile anche a sofferenze di carattere psicofisico '*che possono derivare anche da abbandono, paura, da privazioni smodate'* (cfr. Cass., Sez III 21/12/1998, rv 212833), in linea del resto con il riconoscimento dell'animale quale '*essere senziente'* quale superprincipio di derivazione comunitaria.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*** Il delitto di maltrattamento, la sottoposizione a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche di un animale**

Per l'interpretazione del **concetto di '*sottoposizione a comportamenti insopportabili*'** di cui all'art 544 ter c.p. II comma il Collegio si richiama alla recente pronuncia della Suprema Corte perfettamente sovrapponibile al caso di cui si discute in quanto inerente un allevamento di cani in provincia di Bolzano (Sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 5979/2012) che nel condannare il titolare specifica chiaramente come il testo dell'art. 544 ter c.p., nel momento in cui compie un riferimento a "*sevizie o comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche*", porti a ritenere che "*la nozione di 'insopportabilità', lungi, ovviamente, dal potere essere interpretata con riferimento a criteri di gradazione tipici delle natura umana, vada invece rapportata, stante la stretta connessione emergente, alle caratteristiche etologiche dell'animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità 'fisiche' dell'animale; se, infatti, così fosse, si finirebbe, tra l'altro, per attribuire al concetto di 'comportamenti' un significato sostanzialmente coincidente con quello di 'fatiche' quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio ed autonomo*". Per questo motivo la nozione di "insopportabilità" deve "*arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che […] siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il 'comportamento animale' della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche impiegato dalla norma*". Infine, la medesima sentenza aggiunge che: "*Quanto all'evento lesioni individuato dalla norma, deve ritenersi non essere necessaria l'insorgenza di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell'animale qualificabile come "malattia" posto che, a differenza di quanto specificato dall'art. 582 c.p., non è significativamente richiesta l'insorgenza di una "malattia nel corpo o nella mente. Del resto, una tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni psichiche, sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale pur facendosi ricorso alle nozioni di scienza veterinaria".*

Dunque, ragiona il Collegio, la Suprema Corte ha dettato il principio di diritto per cui le 'esigenze naturali' degli animali sono incluse tra le caratteristiche etologiche degli stessi che vanno '*inscindibilmente salvaguardate*'

*** Il maltrattamento come condotta omissiva**

Tale reato, essendo a forma libera, può certamente concretizzarsi anche mediante omissione, come ribadito dalla sentenza della Cassazione citata per cui '*in caso di condotta omissiva, sia necessario accertare, in ragione di quanto stabilito dall'art. 40 cpv. c.p., che sull'agente incomba l'obbligo giuridico di impedire l'evento e che il dolo, generico laddove la condotta sia*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

caratterizzata da assenza di necessità, può anche assumere la forma di dolo eventuale quando il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l'esito, che attraverso la propria prolungata omissione si verifichi l'evento".

*** Il delitto di uccisione di animale**

Sul punto il Collegio si rifa ancora una volta al dettato della Terza Sezione (Cassazione, sez. 3, 24 ottobre 2007, rv 238456) rispetto al concetto di necessità che evidentemente non può essere intesa quale mera convenienza per condotte altrimenti vietate (quale appunto l'uccisione di animale).

- **L'art 19 ter disp.coord.c.p.**

Tale articolo, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della Legge 20 luglio 2004, n. 189, stabilisce che: "*le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente*".

Il Collegio aderisce alla granitica interpretazione della Terza Sezione per cui *'l'art 19 ter non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del titolo 9 bis del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano'* (Cass., sez. III 6 marzo 2012 rv 252251) in quanto "*É di tutta evidenza, perché lo si desume dal tenore letterale della disposizione, come correttamente osservato in ricorso, che l'eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato. Come osservato in dottrina, infatti, la ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obbiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto dellenormative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano*".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Pertanto la non applicabilità della norma penale vale solo a condizione che tale attività siano svolte nel pieno rispetto delle leggi speciali che le disciplinano, come del resto confermato dalla Terza Sezione, incidentalmente, proprio nel caso di cui si discute (Corte di Cassazione, sez. III Penale sentenza 11 aprile 2013, n. 16497) e quindi l'Autorità giudiziaria dovrà prima valutare se un'attività ha una sua disciplina speciale e in seguito verificare che quest'ultima sia rispettata, onde evitare l'applicabilità della sanzione penale.

- **Il decreto 116 del 1992, la norma sulla vivisezione**

Il suddetto articolo 5 del D.lgs 116 del 1992 (oggi sostituito dal decreto n 26 del 2014) applicabile alle attività dell'azienda stabiliva che: "***Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II,*** *a che:*

a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;

b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;

c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;

d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;

e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati".

- *La normativa sugli allevamenti per la sperimentazione animale*

Il Collegio pone l'assunto che la normativa sugli animali si è evoluta e che l'animale è tutelato e considerato in quanto '*essere senziente*' , e il d.lgs 116 del 1992 è stato emanato per proteggere gli animali utilizzati a fini sperimentali, come del resto previsto dall'art 1 del decreto citato secondo l'evidente *ratio*, sottolinea il Collegio per cui anche tali esseri viventi benchè destinati ad una sorte diversa dagli animali d'affezione che vivono in famiglia, hanno diritto anch'essi che sia loro garantita una esistenza che soddisfi il più possibile i loro bisogni fisici ed etologici.

L'art 5 inoltre disciplina le condizioni ambientali negli allevamenti di animali destinati alla sperimentazione ed è finalizzata a proteggerli ed a garantire loro libertà di movimento, libertà di soddisfare i loro bisogni fisiologici e comportamentali, anche secondo specifici parametri previsti dall'allegato richiamato, ritenuto vincolante dal Collegio.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- **Sui pregressi controlli inadeguati della ASL**

Il Collegio, anche a seguito degli attacchi di non meglio precisate '*influenze esterne mediatiche*' che secondo l'assunto difensivo avrebbero spinto la magistratura a determinate decisioni, esamina punto per punto i rilievi della difesa in relazione alle pregresse indagini contro l'azienda archiviate, rilevando come, per quanto riguarda i controlli della ASL dagli anni 2003 al 2007 gli stessi fossero stati del tutto superficiali. In particolare, si legge, gran parte dei verbali non avevano ne la crocetta con il si o il no, ne erano sottoscritti., e tali circostanze, a parere del Collegio non possono che denotare valutazioni espresse in modo assai superficiale, inoltre le voci richieste erano parametri generali che assai poco avevano a che vedere, ragionano i Giudici, con le caratteristiche etologiche degli animali, oggetto della contestazione.

Destava inoltre perplessità, ragiona il Collegio, il fatto che in 4 anni, tutte le voci fossero risultate affermative, e ciò non poteva non derivare anche da quelli che sono stati definiti *'rapporti particolari'* tra il dirigente addetto ai controlli della struttura ed i vertici della azienda, come emerso dal materiale email agli atti, su cui, '*la difesa ha sorvolato pur trattandosi di materiale estremamente significativo'*.
Tra le tante email analizzate emerge di fatto la sciagurata prassi dei controlli pubblici a Green Hill, per cui i veterinari non entravano nei capannoni, ma scrivevano comunque che tutto era a posto.
Interessante notare come la Corte di Appello dia un ulteriore segnale di indirizzo nei confronti delle attività di controlli pubblici in aziende con moltitudine di animali, specificando come '*i controlli su di un allevamento di cani devono essere fatti entrando nei capannoni e verificando la salute degli animali'*, inoltre dall'analisi delle email la Corte rileva come il dirigente ASL addetto ai controlli '*era in stretto contatto con i dirigenti di Green Hill ai quali passava informazioni sui controlli della ASL e su quanto le associazioni animaliste potevano sapere sull'allevamento, ma emerge evidentemente che anche la società aveva qualcosa da nascondere tanto che uno dei dirigenti invitava ad usare prudenza quando si parlava in ufficio'*.

Per quanto riguarda le irregolarità in anagrafe canina, riscontrate si dalla ASL ma non sanzionate, come ad esempio l'irregolarità inerente la mancata registrazione dei cuccioli deceduti prima di essere tatuati, la Corte ragiona che '*la persistente inadempienza della Green Hill circa il modo registrazione degli animali consentiva alla stessa in sostanza di sfuggire ai controlli sul numero degli animali ammalati e deceduti, ed in ultima analisi anche sulla qualità delle condizioni in cui gli animali erano tenuti'*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- *Sulla pregressa inchiesta archiviata, l'incompetenza della Polizia locale di Montichiari*

Posto che l'indagine era stata affidata alla Polizia locale di Montichiari, la Corte sul punto segnala come *'nessun accertamento venne effettuato sulle ragioni dei decessi degli animali', 'nulla è dato sapere se i decessi avvennero per morte naturale, malattia ed in tal caso quali, ne se si verificarono per eutanasia, ed in tal caso per quale ragione e secondo quale modalità'.*
Inoltre ragiona la Corte forti erano i dubbi sulle competenze etologiche e veterinarie della Polizia locale, nonché, letteralmente ' *come poi abbia potuto ravvisare ampi spazi di movimento per i beagle resta un punto veramente molto oscuro, incomprensibile ed affatto condivisibile*

- *Sull'incompetenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna in relazione ai profili etologici degli animali*

Posto che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna era stato coinvolto nella pregressa inchiesta poi archiviata, fornendo oltretutto documentazione a supporto della regolarità dell'operato dell'azienda, il Collegio propone una dettagliata riflessione sul ruolo e competenze dell'organismo citato, che seppur valorizzata per il suo ruolo di 'strumento operativo' per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, il supporto di laboratorio nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti destinati all'uomo con particolare riferimento agli animali da macello, appare però 'pacifico' che non si occupino istituzionalmente dei profili etologici degli animali ne tantomeno degli aspetti che la normativa di cui alla legge 189 del 2004 ha posto in relazione alle nuove fattispecie di reato concernenti gli animali.
A riprova della incompetenza di tale organo nella verifica del benessere animale è il fatto che gli stessi funzionari, chiamati a effettuare le verifiche quali organi di consulenza della procura di brescia hanno tenuto a mente solo il d.lgs 116 del 1992 e non anche la legge 189 del 2004 di cui non vi è traccia agli atti. ed inoltre, ragiona il Collegio '*anomalo è il modo in cui era svolta l'indagine, in quanto erano svolte delle interviste direttamente ai vertici delle aziende 'considerando apoditticamente vero quanto riferito dagli imputati.*' La Corte ritiene che tale *'modus operandi'* non richieda altri commenti e permette dunque di dubitare degli esiti
A titolo esemplificativo, si rileva come rispetto all'eutanasia dei cani (e quindi all'ipotesi di uccisione non necessitata)i dirigenti dell'IZS addetti ai controlli si accontentano della risposta che il veterinario esegue '*la procedura indicata dai testi di veterinaria',* definita superficiale e generica dal Collegio, senza approfondimenti di nessun tipo su procedure, criteri e modalità, scrive a tal proposito il Collegio ' *si tratta di domande oltremodo generiche e superficiali prive di qualsivoglia minimo approfondimento cui hanno corrisposto domande assolutamente scontate, provenendo dai dirigenti della Green Hill'.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nella relazione agli atti dell'IZS criticata dal Collegio, proprio in virtù dell'incompetenza dello stesso in materia 'etologica' lo stesso rileva come rispetto alla detenzione degli animali nei box non viene fatto riferimento alla necessità di moto ne a quella di socializzazione

Nella relazione dell'IZS si dava atto che non c'era denutrizione ma questo ragiona la Corte non elimina il maltrattamento proprio perché avere sempre il cibo per un cane equivale ad avere ancora più piatta e sempre uguale la sua esistenza priva di stimoli, così come il fatto che mancassero lesioni fisiche non rileva giacchè il processo riguardava la privazione dei pattern comportamentali fondamentali dei beagle, neanche presa minimamente in considerazione dall'IZS i quali, secondo la Corte 'per provenienza culturale appaiono evidentemente molto più sensibili agli aspetti materiali degli animali quali il peso, l'abbondanza di cibo e di acqua o la curva di crescita.

Seppur l'IZS dichiara che gli animali risultano in stato di benessere, nulla di più 'obiettivo' ragiona la Corte è il filmato agli atti dove si nota che i '*beagle rinchiusi nei box alla vista dell'uomo si agitavano in maniera frenetica , si alzavano costantemente sulle due zampette posteriori ed abbaiavano costantemente per attirare l'attenzione dell'uomo che stava fuori la gabbia' … ' quando poi l'operatore entra dentro il comportamento muta radicalmente ed improvvisamente alcuni animali assumevano atteggiamenti di evidente sottomissione, altri si gettavano a terra a pancia in su e rimanevano immobili , in altri casi si bloccavano e si nascondevano in un angolo della gabbia per non farsi avvicinare, con lo sguardo mai rivolto verso l'uomo' è stata poi filmata una femmina che continuava a girare ininterrottamente nel box sino a creare un cerchio nella segatura a furia di camminare nella segatura per terra ed un cucciolo che mangiava nervosamente la segatura presente sul pavimento'*.

La Corte peraltro sottolinea che la stessa relazione dell'IZS in realtà si contraddice infatti se da un lato quest'ultimo osserva che è presente la sala operatoria, dall'altro rileva che '*è utilizzata prevalentemente per cesarei. L'ambiente non è propriamente adeguato a fungere da sala operatoria e se ne giustifica l'uso solo per le emergenze ginecologiche'*. Dunque lo stesso IZS rilevava l'inadeguatezza di un ambiente fondamentale come quello relativo alla cura sanitaria dei cani, e nonostante ciò in quell'ambiente si svolgevano i parti cesarei che tenuto conto delle dimensioni dell'allevamento erano certamente frequenti.

- ***Sul merito delle contestazioni***

La Corte conferma *in toto* l'impianto accusatorio in quanto le etoanomalie riscontrate negli animali sono proprio elementi sintomatici e oggettivi delle condizioni ambientali in cui i cani erano detenuti

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Emerge che gli animali urlavano fragorosamente ma nel momento in cui si apriva la porta i cani non tentavano di uscire ma anzi rimanevano discostati dall'operatore, dato che costituiva un indice oggettivo di paura in quanto, si legge nella sentenza '*un animale che non ha paura è curioso ed è portato ad uscire quando si apre la porta'*.

- *Le esigenze della razza ed il freezing*

Il Collegio si sofferma sulle esigenze etologiche della razza beagle, oggetto di tutela della norma penale.
Il beagle è un animale che è utilizzato per la caccia, e che per le sue caratteristiche di razza ha necessità di correre e muoversi, per cui è ancora più anomalo l'atteggiamento di quei cani che invece aperta la porta dei box stavano fermi e si immobilizzavano, comportamenti inquadrati quali *'freezing'* dai consulenti della pubblica accusa, ossia il comportamento dell'animale che aperta la porta rimane fermo con la testa china spesso guardando il pavimento evitando di guardare con la persona con cui interagisce, fenomeno ragiona la Corte '*che può manifestarsi in ogni contesto che crei paura o disagio nell'animale, la causa di tale atteggiamento è la paura di quello che può succedere alla luce delle pregresse esperienze vissute, l'animale timoroso di ciò che può succedere dalla manipolazione dell'operatore ì, dalla somministrazione di farmaci o terapie è un animale che avrà paura e non potendo scappare l'unica via di difesa è il freezing*'
Non solo freezing come etoanomalia riscontrata, ma ad esempio gli animali si mettevano a pancia all'aria come segno di resa e sottomissione con ciò comprovando che l'apertura del boxe era qualcosa di negativo che induceva paura, altri comportamenti stereotipati erano il rincorrersi la coda, camminare in cerchio in maniera continua sempre in un senso, atteggiamenti tipici di un animale cui non è consentito di mettere in atto quello che è il suo comportamento fisiologico, quale potersi muovere, il poter soddisfare la curiosità o l'esigenza di socialità.

- *Il significato delle etoanomalie*

I consulenti della difesa nel negare nelle loro relazioni le etoanomalie riscontrate riferivano che le *'esigenze di socializzazione'* erano assicurate da apposite sessioni di socializzazione durante i quali i cani erano manipolati in vista delle future visite veterinarie : posizionati su di un piano di appoggio, veniva ispezionata la cavità orale, le mucose gli arti, il collo e venivano abituati al decubito laterale sempre in vista delle visite cliniche.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il Collegio non accetta tale tesi in quanto smentita da 5 medici veterinari esperti in etologia come rilevato anche dal filmato agli atti, essendo la presenza di comportamenti anomali nei cani è un elemento provato in modo certo ed indiscutibile.

Del resto, si legge nella sentenza, '*lo stesso consulente del pubblico ministero che si premurava, a differenza della difesa, di osservare anche gli animali anche a seguito degli affidamenti in famiglia portava all'evidenziazione di etoanomalie classificabili come freezing paura ansia e stereotipie attività ridirette, pica, perduranti nel tempo.*'
Osservava inoltre il consulente che sugli animali '*vi erano segni di comportamenti ridiretti quali tracce di zincature sui denti e unghie consumate da un raspare compulsivo. Secondo il consulente questi erano comportamenti sostitutivi cui si dedicano gli animali quando i loro bisogni etologici primari vengono negati.*'.. *comportamenti stereotipati quali rincorrersi la coda, girare in tondo continuamente, abbaiare e scodinzolare quando l'uomo è all'esterno mostrarsi impauriti quando entra nel box sono i comportamenti che non hanno alcun senso ne finalità e si sviluppano quando un animale in cattività è impedito nell'eseguire un comportamento.*
Tali atteggiamenti lungi dall'essere considerati normali come attestato dai consulenti della difesa sono '*universalmente riconosciuti*' dalla letteratura specialistica come indicatori etologici di stress e quindi di sofferenza.

La Corte sposa in pieno la tesi del consulente dell'accusa che rileva come il concetto di comportamento evoca quello di ambiente perché il comportamento di un animale comprende tutte le attività che esso compie normalmente, come si rileva dalla letteratura, ossia esplorazione, gioco apprendimento e rapporti interspecifici. Il comportamento del resto si esprime in un determinato ambiente quindi è l'ambiente che determina la possibilità o meno di esprimere il proprio comportamento etologico, ciò significa, ragiona il Collegio, che le etoanomalie evidenziate nella stragrande maggioranza dei beagle di GH derivavano dalle condizioni in cui gli animali erano allevati.

In Green Hill ragiona il Collegio '*l'ambiente determinava condizioni di maltrattamento, che in questo caso non va inteso nel senso di denutrizione e percosse ossia in senso puramente materiale ma nel senso che al cane era inibito il soddisfacimento delle proprie esigenze etologiche perché non poteva muoversi, non poteva socializzare, era tenuto in ambiente rumoroso e senza mai vedere la luce naturale, non aveva zone in cui riposare ed era sottoposto in taluni casi a vere sofferenze fisiche come il tatuaggio o l'effettuazione di anestesia senza presedazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- **Le singole contestazioni considerate come le cause delle etoanomalie riscontrate**

✓ **Temperatura**

L'art 5 del d.lgs 116 del 1992 richiamando l'allegato II e tabella 1 prescriveva che al fine di garantire il benessere degli animali la temperatura nei locali di allevamento dovesse essere tra i 15 e i 21 gradi.
Emergeva invece durante l'ispezione che la temperatura all'interno dei capannoni fosse tra i 28 ed i 29 gradi, e tale dato sembrava essere costante a seguito dell'acquisizione da parte della polizia giudiziaria delle schede relative alle temperature pregresse che riferivano dati oscillanti tra i 29 ed i 30 gradi.
I parametri normativi erano dunque ampiamente superati , dati neanche contestati dalla stessa difesa che ha invece sostenuto con i suoi consulenti che le temperature di cui all'allegato II non fossero vincolanti, così come le altre prescrizioni ma fossero semplici linee guida che possono sempre essere derogate in quanto la normativa è designata per l'utilizzo degli animali a fini sperimentali e quindi il controllo della temperatura era rilevante solo per quello, essendo quello il fine ultimo della norma.
La situazione, ragiona il Collegio, era ampiamente nota alla dirigenza come emerso dal materiale mail agli atti, per la quale il direttore dell'allevamento esprimeva anche preoccupazione, ma non tanto per il benessere dell'animale, bensì perché le fattrici a causa del caldo si rifiutavano di allattare e ciò poteva economicamente danneggiare l'azienda.

✓ *Sul rumore*

Sul punto il Collegio rileva come nella relazione dei medici veterinari veniva evidenziato proprio l'eccessivo rumore nei capannoni determinato da abbai continui, latrati ed ululati tanto che gli operatori utilizzavano cuffie anti rumore messe a disposizione dalla società. Tali rumori continui creavano a loro volta ulteriore stress e disturbo per gli altri cani. Secondo la difesa invece non vi era prova che tale rumore potesse essere fonte di stress per gli animali.
Sul punto la Corte ragiona che ipoteticamente se gli umani fossero costretti a schiamazzi ed urla tutto il giorno ' *si troverebbero certamente in una situazione di disagio mentale e fisico*' e così, ragiona il Collegio è per tutti gli esseri viventi e non solo per gli umani '*compresi i cani di Green Hill considerando che anche i cani hanno una sensibilità verso i suoni molto più ampia rispetto agli umani e percepiscono più fastidio ai suoni forti*'

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

✓ *sulla mancanza di aree di isolamento*

Altro dato emerso dall'istruttoria è il fatto che nei box non vi fossero aree tali da consentire al cane di isolarsi e riposarsi, dato che per la difesa era inconferente perché non vi sarebbero state norme o rilievi scientifici che invece lo prescrivono

Sul punto il collegio rileva che l'allegato II (ritenuta norma precettiva e vincolante) al paragrafo concernente l'ingabbiamento al punto 3.6.3 nel dettare le prescrizioni relative ai box stabilisce innanzitutto come direttiva generale '*che i box dovrebbero essere progettati tenendo presente il benessere delle specie da ospitare . essi dovrebbero consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici quali arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente*'
Ed infatti il collegio parte dall'assunto di fatto per cui '*tutti i cani e tutti gli umani che li ospitano dotano i propri cani di una cuccia dove il cane è sempre ben lieto di ritirarsi quando desidera dormire o stare isolato e talora qualche cane dispone felicemente di più cuce e di tutte e sempre geloso possessore*'

✓ *sull'illuminazione*

Emergeva durante l'istruttoria che la luce era solo artificiale, perché le finestre del capannone non permettevano di avere luce naturale.
Secondo il consulente della procura la carenza di luce naturale viene annoverata tra le fonti di stress dell'animale, e tale fattore va considerato assieme alle ulteriori situazioni ambientali di rumore, temperatura, illuminazione e totale assenza di aree idonee per riparo e riposo, tutte insieme causando nei beagle *'motivi di forte disagio e stress e quindi sofferenza'* in quanto li costringevano ad andare nella direzione opposta ai loro bisogni etologici.

✓ *sullo sgambamento*

Sul punto come già rilevato dal Tribunale di Brescia, l'art 5 del d.lgs 116 del 1992 impone che gli animali siano tenuti in ambiente che consentono una certa libertà di movimento, ed inoltre la tabella VII dell'allegato II richiamata dall'art 5 prevede espressamente che *' i cani in gabbia debbono uscire per fare moto almeno una volta al giorno e si dovrebbe fissare un termine al di là del quale un animale non dovrebbe rimanaree in gabbia senza moto quotidiano'*.
Ciò vale a maggior ragione per la razza di cane beagle, ragionano i Giudici, che è un cane da caccia e in quanto tale necessita assolutamente di correre e muoversi in maniera adeguata e ciò costituisce '*una sua insopprimibile esigenza di natura etologica'*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La difesa ha sostenuto che gli animali non potevano uscire per impedire contatti con patogeni esterni, ma sul punto è emerso da un lato che gli animali, benchè 'segregati' avevano contatto con l'aria presa dall'esterno con l'impianto di areazione che eseguiva solo scambi d'aria introducendo 8 volte all'ora aria esterna dall'interno ed inoltre gli animali erano tenuti in condizioni igienico sanitarie di sporcizia e costante contatto con feci ed urina, evidente ragiona il Collegio che '*la presenza di feci anche di consistenza di tipo diarroiche nei box favoriva la diffusione delle malattie derivanti da sporcizia ed incuria.*'
Scrive ancora il Collegio, se a Green Hill avessero avuto a cuore il problema igienico forse avrebbero dovuto iniziare a risolverlo modificando le pessime condizioni igieniche presenti nei capannoni e non certo inibendo ai cani di uscire fuori all'aria aperta che invece li avrebbe meno stressati e migliorato le difese immunitarie

- ✓ *Sugli arricchimenti ambientali*

In relazione agli arricchimenti, ovvero strumenti quali giochi o altro per rendere la cattività meno dolorosa, ed intrattenere e stimolare gli animali emergeva in primo grado l'estrema povertà di tali strumenti che quando c'erano erano comunque tutti imbrattati di feci, come del resto evidenziato dalla stessa ASL nel 2010 in un suo verbale e la stessa consulenza della difesa dava atto che ' *la cura della complessità ambientale è ancora in fase di sviluppo*', ammettendo così che l'ambiente non era stimolante.
Pertanto ragiona la Corte, in base a quanto riferito dal consulente della procura e confermato dai dati oggettivi rilevati dai medici veterinari, dal filmato e dalla fotografie agli atti l'ambiente di Green Hill era '*sempre uguale e privo di stimoli ed arricchimenti non permetteva l'espletamento di quel 'lavoro mentale' basato sull'esplorazione del territorio, sull'interazione con altri soggetti , sul percepire nuovi odori e rumori, sulla ricerca del cibo e delle cure parentali, mentre l'ambiente cui erano costretti ' determinava una carenza di stimoli che non permettevano un adeguato esercizio cerebrale'.*

- ✓ *Sul numero dei parti*

Come emerso dagli stessi testi della difesa, ogni fattrice era costretta ad un parto ogni 8 mesi, sul punto una dirigente asl, teste della difesa rispondeva che al suo cane non avrebbe mai fatto fare un ritmo del genere ritenuto troppo oneroso per l'animale, così come lei stessa non avrebbe fatto 15 figli, risposta che andava nella stessa direzione di quanto dedotto dal consulente della Procura che riteneva che un parto ogni 8 mesi senza soluzione di continuità tra un estro e l'altro produceva senz'altro uno sfruttamento corporeo e un decadimento fisico del resto riscontrato in occasione delle visite sugli animali e che tale pratica, come sostenuto dalla testa medico veterinario asl della difesa

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

fosse una prassi per ragioni economiche nulla toglie ragiona il collegio alla contrarietà di tali prassi rispetto alle esigenze di rispetto e benessere animale

✓ **La pratica dell'anestesia senza sedazione propedeutica**

Sul punto ragiona il Collegio, le motivazioni di primo grado sono complete ed esaustive in quanto la sala operatoria di Green Hill non disponeva ne dei requisiti igienici e ne della dotazione minima x effettuare interventi chirurgici riportati sul registro di carico, le condizioni, rileva il Collegio, erano '*pessime, sporcizia e disordine dappertutto, siringhe gettate in contenitori che non sono quelli dei rifiuti speciali, ed in tale locale erano effettuate operazioni sui cani senza preanestetico come del resto riferito da uno dei testi della difesa che ammetteva che era un preciso ordine della Marshall.*' Secondo i consulenti tale pratica era dolorosa e provocava forte sofferenza e stress, come del resto attestato da numerose schede dei cani deceduti proprio per '*collasso respiratorio durante l'anestesia*'.

✓ *Mancanza di cure adeguate per le dermatiti varie e per la rogna demodettica*

Durante l'istruttoria è emerso che in azienda vi era la presenza diffusa della rogna demodettica, determinata da un acaro parassita, il *demodex canis*.

I veterinari coinvolti dall'accusa avevano rilevato che dal 1 gennaio 2012 al 4 luglio 2012 tra le cause del decesso degli animali vi era la rogna per cui i cani colpiti da questa malattia divenivano di scarto e quindi sacr (ossia uccisi con eutanasia).

Emergeva inoltre che i cani colpiti da patologia non erano ricoverati in zone isolate, emergeva inoltre che la malattia aveva un decorso lento consentendo quindi la diagnosi precoce e il trattamento efficace atteso che come diffusamente affermato dai medici veterinari questa malattia appare curabile. Gli animali erano invece trattati unicamente con un disinfettante e non un acaricida che agiva quindi sui batteri ma non sull'agente eziologico della malattia stesa e gli stessi testi della difesa ammettevano che l'uso dei bagni non era la vera cura contro la rogna, come emerso anche durante il contraddittorio dei consulenti.

La corretta terapia, come chiarito dalla stessa difesa avrebbe però compromesso la risposta dell'animale alle future sperimentazioni e dunque il cane seppur guarito sarebbe diventato invendibile. Inutile, ragiona il collegio '*sprecare tempo e denaro per un cane che non avrebbe reso più niente, ecco spiegate le cure blande e rapide cure locali e la quasi immediata soppressione dell'animale*'.

La scelta di non somministrare i farmaci giusti era quindi dettata da esigenze precise di '*non correre rischi di non rovinare il cane, ossia di non renderlo più rispondente alle esigenze dei clienti, l'azienda quindi per soli interessi economici evitava accuratamente di usare l'acaricida tentando cure locali che erano per lo più inefficaci cosicchè il cane era soppresso*'.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

✓ *Sull'uso del tatuaggio*

A green hill, in deroga alla normativa vigente era usato il tatuaggio in luogo del microchip, tale pratica anche per le modalità con cui era eseguita cioè da personale non idoneo costituita ulteriore motivo di stress e sofferenza per i cani, secondo la Corte di Appello di Brescia.

✓ *Sull'ingestione di segatura*

Dagli accertamenti emergeva che il pavimento dei box era cosparso di segatura e la contestazione era inerente numerose schede, 99 delle quali presentavano come causa del decesso tappo di segatura, del resto confermato dal filmato e come confermato dagli stessi report interni. I cuccioli morivano ingerendo la segatura presente nei box e la ditta ne era al corrente.

✓ *Gestione sanitaria*

Secondo il Collegio era indiscutibile l'insufficienza delle strumentazioni sanitarie dell'allevamento che emerge dalle relazioni veterinarie, anche del direttore generale della asl di brescia che diventava custode giudiziario a seguito del sequestro, nella struttura non erano presenti apparecchiature ecografiche (indispensabili in ginecologia e ostetricia) e di radiologia, e non era presidiata in quanto per circa 3000 cani era presente un solo medico veterinario (imputato) e solo di giorno, anche se aveva di notte l'obbligo di reperibilità, tuttavia ragiona la stesso collegio, visto che dalle 17 non c'era più nessuno, difficile era ipotizzare che i cani chiamassero da soli i veterinari.
La realtà, ragiona il Collegio, è che '*dalle 17 sino alle 6 del mattino non era garantito nessun presidio permanente e gli animali, anche quelli ammalati, erano lasciati totalmente soli ed abbandonati a te stessi, tanto è vero che come emerge dall'elenco dei decessi molti erano trovati morti alle 6 o alle 7 di mattina*'

- **Sul delitto di uccisione**

Per quanto riguarda le uccisioni per rogna, la difesa ha sostenuto che trattasi di una malattia difficilmente curabile, che è necessaria una terapia di lunga durata e in ogni caso le percentuali di guarigione non arriva al 50% dei casi. Secondo il collegio, aderendo a quanto dedotto dal giudice di prime cure la demodicosi è invece una malattia curabile sia quando si presenta in forma localizzata che generalizzata. La questione, ragionano i Giudici, era invece la scelta aziendale che avrebbe compromesso i futuri esperimenti scientifici. Sul punto il Collegio richiama l'art 3 del codice deontologico che prevede che l'eutanasia è un atto medico veterinario che rientra nell'etica professionale del veterinario

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

e può essere effettuata per evitare all'animale sofferenze psicofisiche o dolore inaccettabile, come del resto previsto dallo stesso Manuale Interno dell'azienda che consentiva, almeno formalmente l'eutanasia solo '*ove le possibilità di recupero erano esigue e l'animale fosse soggetto a gravi sofferenze*'.
Ciò comporta che andavano effettuate tutte le cure per il tempo necessario prima di addivenire all'eutanasia.
Altro aspetto degno di nota secondo il Collegio era che emergeva dall'istruttoria che la rogna si manifestava nei momenti di immunodepressione ed una delle cause primarie dell'immunodepressione è certamente lo stress, per cui le condizioni in cui erano tenuti i beagle inducevano negli animali situazioni di forte stress evidenziate dalle etoanomalie prima descritte e quindi la responsbailità dell'azienda '*involge anche le fase antecedenti all'eutanasia e riguardanti il processo eziologico della malattia che in condizioni di minor stress sarebbe stata meno diffusa*'.

- *La responsabilità dei gli imputati ed il trattamento sanzionatorio*

Come è noto sul banco degli imputati vi era la legale rappresentante ed amministratrice della Green Hill nonché il direttore sanitario e quello generale, gli ultimi due avevano precisi obblighi di sorveglianza mentre l'amministratrice delegata aveva una posizione di garanzia nei confronti degli animali.
Scrivono i Giudici sul punto '*Tutti e tre ad ogni modo erano pienamente coscienti delle condizioni dell'allevamento e delle sue problematiche come emerso dal materiale email agli atti, il direttore sanitario peraltro era quello che in prima persona aveva contezza e diretta percezione delle condizioni in cui versavano i cani e nella cui veste avrebbe dovuto segnalare alla direzione tali circostanze, proporre metodoche diverse praticare l'anestesia.*'
Anche per quanto riguarda le uccisioni era evidente il concorso tra gli imputati, rileva il Collegio, atteso che *'la scelta di non curare adeguatamente i cani affetti da demodicosi e di non somministrare ai cuccioli affetti da diarrea le flebo infusionali erano scelte condivise da tutti'*.
Sul punto segnala il collegio come nella mail dell'8 giugno 2012 la responsabile legale scriveva chiedendo di sfruttare l'invasione degli animalisti per giustificare il ricorso all'eutanasia dei cani malati di rogna, a riprova della piena consapevolezza della prassi consuetudinaria ed anzi '*si preoccupava di volgere a vantaggio della società l'intrusione degli animalisti onde poter trovare una scusa buona per sopprimere i cani malati*'. Tale mail, scrivono i Giudici, denota non solo la consapevolezza della pratica, ma anche l'adesione volontaria alla prassi.
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio la Corte ritiene che la gravità dei fatti non ne permetta una riqualificazione, in quanto le condotte descritte non sono state occasionali e limitate a casi singoli o a periodi limitati bensì rispondevano ad una precisa

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

e voluta politica aziendale volta a massimizzare i profitti e a minimizzare i costi di gestione a scapito della salute e del benessere degli animali. Si legge nella sentenza che *'Le enormi dimensioni dell'allevamento avrebbero imposto altra gestione sanitaria, ma ciò rispondeva ad una precisa scelta aziendale di contenere i costi che sarebbero derivati da adeguamento struttura, cosi come era prassi le cure insufficienti o l'eutanasia in modo disinvolto preferendo sopprimere il cane piuttosto che curarlo adeguatamente cosi risparmiando i costi di lunghe cure incerte e che avrebbero magari messo a rischio la 'vendibilità' del ''prodotto'.*

In conclusione, la politica aziendale di Green Hill andava, secondo la Corte, '*in senso diametralmente opposto all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria imperniata sempre più sulla considerazione e tutela dell'animale quale soggetto vivente in grado di apprezzare il dolore e la sofferenza e non più tutelato solo indirettamente, come del resto previsto anche dallo stesso d.lgs 116 del 1992 dunque il trattamento pare adeguato anche visto l'elevato numero di animali e le conseguenze tutt'ora permanenti che tali condizioni ambientali hanno causato'.*

- ***Sugli ulteriori profili giuridici***

Nella sentenza si legge come non ci sia dubbio che i limiti erano stati oltrepassati con conseguente esclusione dell'operatività della scriminante di cui all'art 19 ter , in quanto la normativa speciale non era stata rispettata.
Per quanto riguarda il delitto di maltrattamento, il Collegio aderisce al costante orientamento della Suprema Corte che prevede (Cass.Sez. 3 27 giugno 2013 rv 255911) che nei casi come quello in esame, dove emerge la privazione dei pattern comportamentali a causa delle condizioni in cui erano tenuti gli animali, non era necessario il requisito della crudeltà o dell'assenza di necessità, respingendo la tesi del biologo consulente della difesa secondo cui gli animali si adattano facilmente ad abitudini diverse da quelle che avrebbero in natura in quanto '*le connotazioni e peculiarità etologiche delle specie animali non possono certo essere confuse o identificate con ciò che l'animale potrebbe divenire dopo un processo di 'addomesticamento' da parte dell'uomo* (Cass. Sezione III13 dicembre 2012 rv 254637) E quindi, secondo la Corte '*se il beagle è un animale che necessita di correre e stare all'aria aperta, questa è una sua precisa caratteristica etologica che non può essere eliminata per il solo fatto che l'uomo lo costringe a stare chiuso perennemente in pochi metri quadrati, tanto e vero che cio comporta quei comportamenti anomali gia descrittio che costituiscono la risposta di sofferenza quando tali esigenze sono negate dall'uomo'.*

Carla Campanaro

Pubblicato il 10 agosto 2016

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)